



MOZIONE n. 583 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 10 novembre 2021.

**OGGETTO:** Promozione della Denominazione Comunale (DE.CO).

#### Il Consiglio regionale

Visti:

- l'articolo 3, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo". Inoltre il successivo articolo 13, comma 1, aggiunge che: "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) e in particolare l'articolo 114, comma secondo: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

Premesso che:

- molte persone associano il prodotto tipico ad un generico prodotto alimentare di alta qualità, spesso senza considerare che in realtà esistono una serie di norme, disciplinari, elenchi, denominazioni e marchi nati per mettere ordine nel settore e proteggere i prodotti tipici, che spesso risultano sconosciuti;
- attraverso il sistema dei marchi di tutela (conosciuti con gli acronimi DOP, IGP e STG) l'Unione Europea, con il regolamento UE 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sul regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e successivamente lo Stato italiano con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 (Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG) hanno cercato di garantire e tutelare la tipicità di prodotti, territori e culture specifiche, cercando di eliminare almeno gli abusi e la concorrenza sleale sui prodotti agroalimentari tipici.

Premesso altresì che:

- quando si parla di prodotto tipico non ci si riferisce solo al semplice prodotto, ma alla fusione dei fattori che lo hanno originato quali cultura, storia e tradizione, arricchitosi nel tempo di contenuti quali la conservazione del territorio, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della cultura materiale e la riscoperta delle tradizioni gastronomiche;
- quando si acquista un prodotto tipico non si acquista semplicemente un alimento o un prodotto fine a sé stesso, anche se di qualità, ma si partecipa alla conservazione di un pezzo di storia di quel territorio e delle sue radici.

Considerato che:

- la Denominazione Comunale (DE.CO) nasce in seguito all'entrata in vigore della legge 8 Giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) successivamente abrogata dall'articolo 274 del sopracitato d.lgs. 267/2000;
- la DE.CO non è un marchio di qualità come quelli precedentemente descritti, ma un'attestazione che lega un prodotto alla sua terra in maniera anagrafica. È un certificato notarile contrassegnato dal Sindaco, concesso dall'amministrazione comunale a seguito di approvazione tramite delibera di consiglio, ad un determinato prodotto od evento tipico di un dato comune, senza che questo si sovrapponga o sia sovraordinato ai marchi esistenti e vigenti;
- la DE.CO può essere utilizzata come mero strumento di marketing per la valorizzazione delle tipicità locali, in particolare prodotti alimentari ed enogastronomici;

- in data 2 maggio 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa tra ANCI Toscana e Regione Toscana per la promozione dei prodotti toscani, tramite azioni e strumenti volti alla sensibilizzazione e valorizzazione dei prodotti di qualità del territorio regionale.

Considerato altresì che:

- molti produttori di prodotti tipici di alta qualità, in particolare i piccoli produttori, spesso non hanno la forza economica di intraprendere la strada della certificazione e della promozione pubblicitaria del loro prodotto;
- secondo gli articoli 3 e 13 del d.l. 267/2000, precedentemente esposti, il comune risulta legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali enogastronomiche e artigianali.

Evidenziato che:

- un numero sempre crescente di consumatori predilige brevi periodi di vacanza alla scoperta della tipicità dei piccoli borghi anziché le tradizionali vacanze di lunga durata; nel contempo è modificata anche la concezione di turismo che ha visto affiancarsi il turismo enogastronomico alla classica forma religiosa, culturale o di svago;
- spesso al turista piace ripercorrere gli attimi di vacanza, acquistando comodamente da casa tramite canali web i sapori vissuti, creando una nuova forma di indotto commerciale che va ad interessare principalmente i prodotti tipici locali scongiurandone un'esistenza di nicchia.

Tutto ciò premesso e considerato:

Impegna il Presidente e  
la Giunta regionale

a promuovere e valorizzare la Denominazione Comunale (DE.CO), incentivando le pubbliche amministrazioni all'istituzione del suddetto marchio, ed i singoli produttori al suo utilizzo in modo da far conoscere a livello nazionale i prodotti tipici toscani.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007*

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo